



Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| <p>N. <u>15</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>16/03/2015</u></p> | <p>Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI TRANI.</p> |
|--|--|

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 13,00
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con DPR 23 febbraio 2015)

PREMESSO che:

-l'art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi *in economia*;

- che il medesimo articolo 125 stabilisce, al comma 10 che *“l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nella PARTE II – Titolo VIII – Capo III – detta norme specifiche per i lavori in economia, e nella IV – Titolo V – Capo II – detta norme specifiche per l’acquisizione di servizi e forniture in economia,

VISTO il *Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e dei servizi del Comune di Trani* come redatto dal Dirigente della 1^a Area;

CONSIDERATO che l’approvazione del predetto Regolamento è urgente e improrogabile per adeguare la disciplina dei *servizi e forniture in economia* di cui all’articolo 125 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, allo stesso D.Lgs. ed al DPR 5 ottobre 2010, n.207 e rendere più snella e spedita l’azione amministrativa;

RITENUTO di approvare il predetto;

PRESO ATTO dei seguenti pareri ai sensi ex art.49 del TUEL 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della 1^a Area avv. R. Lorusso, in data 16/03/2015,
- parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente Area Economico Finanziaria dott.ssa G. Marcucci in data 16/03/2015:”dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’ente al momento”;

Con i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** il regolamento redatto dal dirigente di 1^a area, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che le norme del regolamento dei contratti di questo Ente risultano abrogate per la parte disciplinante la presente materia.
4. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione ai dirigenti di area.
5. **Di dare atto** che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 30 gg. dalla pubblicazione.



Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"
PROVINCIA BT

1

DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI TRANI

<><><><><><>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi del Comune di Trani, nel rispetto dell'art.125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i (indicato di seguito come Codice), dei principi contenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice e da relativi provvedimenti di esecuzione, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.
2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi avvenga in termini temporali celeri e con modalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 2 Modalità per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta la acquisizioni sono effettuate con materiale e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'art.4.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni dei beni e dei servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 Ambito e limiti di applicazione.

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita per importi inferiori alla soglia indicata all'art.28, comma 1, lettera b) del Codice. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dal predetto art.28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art.248 del Codice.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita in relazione alle singole voci di spesa ed ai correlativi limiti massimi di importo individuati nell'Allegato A) al presente Regolamento.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle fattispecie previste dall'art.125, comma 10, lettere a), b), c) e d) del Codice.
4. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
5. Tutti gli importi previsti nel presente Regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 4 – Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia di beni e servizi occorre nominare un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice. Il responsabile è un dipendente di categoria D ed in mancanza può essere un dipendente di categoria C, purché in possesso di idonea professionalità e competenza.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 5- Individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia di beni e servizi son individuati:
 - a) Sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - b) Mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art.18.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Art. 6 – Procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione in economia di beni o servizi di importo pari o superiore a € 40.000, e comunque fino alla soglia indicata all'art.28, comma 1, lettera b) del Codice, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
2. Gli elementi essenziali della procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario sono individuati con determinazione del Dirigente destinatario dei beni e dei servizi da acquisire, e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
 - a) oggetto del cottimo fiduciario;
 - b) quadro economico complessivo dell'intervento, con indicazione dell'importo massimo previsto per l'affidamento del cottimo fiduciario e degli eventuali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione dell'I.V.A.;
 - c) copertura finanziaria degli interventi;
 - d) descrizione, anche mediante uno specifico capitolato, delle caratteristiche tecniche e della qualità dei beni o dei servizi richiesti, nonché delle modalità di esecuzione del cottimo fiduciario;
 - e) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi dell'art. 82 oppure dall'art. 83 del Codice;
 - f) nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione delle offerte, ai

- sensi dell'art.83 del Codice;
- g) termine per l'esecuzione del contratto;
 - h) modalità e termini di pagamento;
 - i) eventuali garanzie richieste agli operatori economici;
 - j) eventuali penalità applicabili e correttiva misura, nonché le modalità applicative delle stesse;
 - k) eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche nel caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Gli operatori economici da consultare ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b) sono individuati dal dirigente del servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire, e sono da questi comunicati, unitamente agli elementi essenziali di cui al comma 2 del presente articolo, al Servizio provveditorato, Gare e Contratti.
 4. In caso di acquisizione di bene e servizi di importi inferiori a € 5.000 gli elementi essenziali possono essere individuati con lettera del Dirigente del Servizio destinatario dei beni e dei Servizi da acquisire.
 5. Al fine di consentire l'ottimale razionalizzazione del processo per gli acquisti, il Servizio provveditorato, Gare e contratti è competente:
 - a) all'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della procedura di cottimo fiduciario;
 - b) all'adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
 - c) all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario.
 6. Con la determinazione di cui al comma 5, lettera a) viene approvato anche lo schema della lettera di invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l'eventuale documentazione ad essa complementare.

Art. 7 - Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario

1. Il Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera di invito all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera d'invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente del Servizio procede in una seduta aperta al pubblico nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito all'apertura delle buste

contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell'esatta individuazione della documentazione prodotta.

3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione tecnica nominata, ai sensi dell'art.84 del codice, con determinazione del dirigente del servizio.
4. La commissione tecnica opera in una o più sedute riservate.
5. Il Dirigente procede in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d'invito all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera d'invito.

Art.8 -Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto.

1. Per l'acquisizione in economia di beni o servizi di importo inferiore a **€40.000** è consentito l'affidamento diretto con determinazione del dirigente del servizio destinatario dei beni o servizi da acquisire.
2. Il Dirigente procede comunque al controllo - prima dell'adozione della determinazione di affidamento- del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti previsti all'art. 38 del Codice nonché dei pertinenti requisiti previsti agli articoli 39, 41 e 42 del Codice.

Art.9 - Determinazione di affidamento del cottimo fiduciario.

1. L'affidatario dei beni e dei servizi deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. Il controllo del possesso da parte dell'affidatario, dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del Codice è effettuata dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. A carico dell'affidatario del cottimo fiduciario è effettuato, in ogni caso, il controllo del possesso dei pertinenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art.41 del Codice e dei pertinenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.42 del Codice.
4. L'esito delle procedure esperite per l'affidamento del cottimo

è pubblicato, per estratto, sul profilo del committente.

5. Nelle more del completamento delle procedure per il controllo del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e 3, è consentito l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario, nella quale sono indicate le ragioni che impongono l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

TITOLO IV - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 - Stipula del contratto.

1. Il contratto con l'affidatario del cottimo fiduciario è sottoscritto dal dirigente del servizio destinatario dei beni e servizi da acquisire.
2. Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento sui contratti del Comune di Trani.
3. L'originale del contratto è stipulato mediante scrittura privata e trasmesso, unitamente ai documenti ad esso allegati, alla struttura dell'Ufficiale rogante per la relativa conservazione.

Art.11- Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune può chiedere, e l'affidatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza dei due quinti,
2. In caso di successive variazioni, gli incrementi si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite dei due quinti, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato.
3. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art.28, comma 1 lettera b) del Codice.
4. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica il corrispettivo contrattuale può essere soggetto, a richiesta dell'affidatario, a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.115 del Codice. A tali fini, per la revisione del corrispettivo trova applicazione l'indice ISTAT F.O.I.

Art.12 – Garanzie

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, con la lettera d'invito può essere richiesta una garanzia a corredo

- dell'offerta presentata dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del Codice.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo pari o superiore a € 40.000, con la lettera d'invito può essere prevista la presentazione, da parte dell'affidatario del cottimo, di una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Codice.
 3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 è sempre richiesta in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

Art.13-Verifica della prestazione

1. I beni di servizio acquisiti in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione del bene o dal completamento del servizio.
2. In caso di acquisizione di servizi, l'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal dirigente destinatario dei servizi.
3. In caso di acquisizione di beni, il collaudo e la verifica di regolare esecuzione sono eseguiti da soggetti nominati dal Dirigente destinatario dei beni. Il collaudo può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato alla procedura esperita per l'acquisizione in economia dei beni.
4. Per i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni di importo inferiore ad € 40.000, ai fini delle verifiche di cui al comma 3 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione da parte dei consegnatari dei beni immobili.

Art.14-Modalità e termini di pagamento

1. L'affidatario trasmette al Comune la fattura o altra idonea documentazione equivalente ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I pagamenti sono disposti dal comune, ai sensi dell'art.4, comma 2 lettera D.lgs.9 ottobre 2002, numero 231 s.m.i., entro i 30 giorni successivi al completamento dell'attività di collaudo o di verifica di regolare esecuzione di cui all'art.14.
3. Nel caso in cui, alla data del completamento delle attività di cui all'art.14 non sia ancora pervenuta la fattura dell'affidatario i pagamenti sono disposti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura, ai sensi dell'art.4, comma 2 lettera D.lgs.9 ottobre 2002, numero 231 s.m.i.
4. I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

5. Ai sensi dell'art.4, comma 2 lettera D.lgs.9 ottobre 2002, numero 231 s.m.i. il contratto può stabilire termini di pagamento diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tali diversi termini siano stati espressamente accettati dall'affidatario con la presentazione dell'offerta. I termini di pagamento diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo sono espressamente previsti nel contratto con l'affidatario.

Art.15 - Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti.
2. La risoluzione del contratto può essere, inoltre, dichiarata:
 - a) in caso di frode;
 - b) in caso di fallimento dell'affidatario;
 - c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall'affidatario anche a seguito di diffide formali del Comune;
 - d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti successivamente all'applicazione delle penali previste;
 - e) in caso o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'affidatario, di una o più prestazioni affidate;
 - f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali e assistenziali;
 - g) quando all'affidatario vengono a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
 - h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto esso debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizione di legge o di regolamento;
 - i) in caso di mancanza dimostrazione, da parte dell'affidatario del possesso dei requisiti di cui agli artt.38,39,41 e 42 del Codice.
3. A seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell'affidatario.
4. L'affidatario è, in ogni caso, responsabile dei danni prodotti al Comune oppure ai terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

TITOLO V
ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP E
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.16-Utilizzo delle convenzioni di CONSIP s.p.a.

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art.26, comma 1 L 23 dicembre 1999 numero 488 s.m.i.. A tali fini il dirigente del servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire comunica al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti gli elementi essenziali dei beni e dei servizi da acquisire, secondo le modalità indicate all'art.7, comma 2 oppure comma 4 in quanto compatibili.
2. Al fine di consentire l'ottimale razionalizzazione del processo degli acquisti, l'attivazione e la gestione delle procedure messe a disposizione da CONSIP s.p.a. per l'utilizzo delle convenzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.

Art.17-Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(indicato nel presente regolamento anche come M.E.P.A.) realizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP s.p.a.. A tali fini, il dirigente del servizio destinatario dei beni e dei servizi da acquisire comunica al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti gli elementi essenziali dei beni e dei servizi secondo le modalità indicate dall'art.7, comma 2 oppure comma 4 in quanto compatibili.
2. L'attivazione e la gestione delle procedure telematiche messe a disposizione da CONSIP s.p.a. per il ricorso al M.E.P.A. sono svolte dal Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. L'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al M.E.P.A. per importi pari o superiori a € 40.000 può avvenire con richiesta di offerta in conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 5, lettere a), b) e

- c) mediante utilizzo della firma digitale ed invio telematico della documentazione di gara.
4. L'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al M.E.P.A. per importi inferiori a € 40.000 può avvenire mediante ordine diretto d'acquisto, in conformità a quanto previsto all'art.7, comma 5 lettera c) mediante utilizzo della firma digitale ed invio telematico della documentazione di gara.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Avv. Maria Angela Ettore

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 725 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 1-9 MAR 2015 al - 3 APR 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 1-9 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____


IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

1-9 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
Avv. Maria Angela Ettore